definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggio originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali tessuti originari della Turchia, presentato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM(1998) 540 def.], è annullata.

2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione Ampliata) 17 marzo 2005 — Philips / Consiglio

(Causa T-177/00)

«Dumping — Mancata adozione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo — Mancanza della maggioranza semplice necessaria per adottare il regolamento — Obbligo di motivazione»

1. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Mancata adozione di una proposta di regolamento che istituisce un dazio antidumping — Incidenza della natura normativa del procedimento antidumping — Insussistenza [art. 230 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 6, n. 9] (v. punti 30-32)*

2. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Mancata adozione di una proposta di regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo (art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 35)*

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio 8 maggio 2000, che respinge la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone, presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [documento COM(2000) 195 def.].

Dispositivo

1) La decisione del Consiglio 8 maggio 2000 che respinge la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone, presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [documento COM(2000) 195 def.], è annullata.

2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 — Duarte y Beltrán / UAMI — Mirato (INTEA)

(Causa T-353/02)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INTEA — Marchi denominativi anteriori nazionali INTESA — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»